

Giurisprudenza nazionale

Principi generali

Diritto all'ascolto

non va disposta l'audizione della minore dodicenne se la narrazione dei fatti è fonte di forte dolore

Cassazione civile, sez. I,
8 novembre 2022, n. 32876

La Corte di cassazione ha ribadito la necessità di non procedere all'audizione di un minorenni nel caso in cui sia in contrasto con il suo superiore interesse oppure laddove si rinverano particolari motivi che inducono a ometterla. Con riguardo al minore di età infradodicenne, capace di discernimento, un principio di legittimità ampiamente consolidato è quello per cui l'audizione è prevista a pena di nullità, incombendo sul giudice un obbligo legale all'ascolto, soprattutto qualora ritenga il minore di età infradodicenne capace di discernimento, e parimenti un obbligo a motivare la decisione contraria nel caso intraveda un potenziale danno a carico del minorenni o nel caso in cui abbia già disposto l'audizione per il mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, e si ravveda inoltre la necessità di non provocare ulteriore disagio al minore di età.

Nel caso di specie la Corte ha evidenziato, motivandole, tutte le ragioni per le quali non era opportuna la nuova audizione della minorenni, all'epoca dodicenne, a causa del forte dolore provocatole dalla narrazione di fatti che vedevano il proprio padre agire continuamente in giudizio nei confronti della madre. In questa situazione, disporre l'ascolto della minorenni avrebbe significato metterla a conoscenza dell'ennesimo procedimento instaurato dal padre nei confronti della madre, costringendola a vivere il disagio e la frustrazione che la situazione di perenne conflitto tra i genitori inevitabilmente generava.